



# COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

53

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 102 del 25/10/2005

OGGETTO: Regolamento integrato raccolta R.S.U. – Approvazione.

L'anno duemilacinque il giorno venticinque del mese di ottobre;  
alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.  
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
SICA Vincenzo	SI		CETTA Pasquale	SI	
BARLOTTI Luigi	SI		FRANCIA Rosario	SI	
D'ANGELO Gerardo	SI		DESIMONE Pietro	SI	
DE ROSA Maurizio	SI		TARALLO Lorenzo Gerardo	SI	
MUCCIOLO Angela		SI	RICCI Angelo	SI	
BRUNO Giuseppe		SI	QUAGLIA Pasquale		SI
MARRAZZO Melchiorre	SI		VALLETTA Angelo		SI
PETRAGLIA Alessandro	SI		PAOLINO Paolo	SI	
FARRO Luciano	SI		RAGNI Nicola	SI	
VOZA Roberto	SI		CAVALLO Piero	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI				

Sono presenti gli assessori: VOZA, BUTRICO, MAURO, MAZZA, NESE,  
SANTOMAURO, SCARIATI.

Consiglieri

Presenti n. 17

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Luigi Barlotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica

Su proposta del Sindaco:

### **PREMESSO**

- Che è necessario regolamentare le diverse disposizioni inerenti la raccolta dei rifiuti solidi che afferiscono a numerosi provvedimenti amministrativi dell'Ente.

### **CONSIDERATO**

- Che l'attività regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, è svolta dal comune mediante l'adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza così come stabilito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267 testo unico Enti Locali; tale attività riguarda, in particolare, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni assegnate. Tale facoltà, ai sensi dell'art. Articolo 42 del citato D.Lgs., rientra tra i compiti istituzionali del Consiglio Comunale.
- Che a tale scopo è stato predisposto il "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI".

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- UDITA la relazione dell'Assessore al ramo, Alfonso Santomauro;
- VISTA la proposta deliberativa come innanzi formulata e la bozza di regolamento ;
- SENTITI gli interventi e gli emendamenti presentati dai consiglieri, di seguito riportati;

TARALLO: Afferma che la bozza del regolamento è arrivata solo ieri in Commissione consiliare per cui non ha avuto modo di visionarlo con i membri della commissione stessa. Per il bene della collettività, chiede il rinvio dell'argomento al prossimo consiglio comunale da convocare a breve, ritenendo il punto successivo all'ordine del giorno non propedeutico all'approvazione del regolamento. Chiede, comunque, all'Amministrazione se il regolamento è subordinato al punto successivo all'ordine del giorno.

SINDACO: Questo regolamento non è la scelta di indirizzo politico-amministrativo ma la disciplina delle modalità di trasporto, raccolta e smaltimento di carattere generale. E' necessario prima adottare il regolamento e poi decidere le modalità di gestione, indipendentemente dalla scelta del sistema di gestione. Non ritiene opportuno soprassedere ulteriormente, stante la imminente scadenza della gestione temporanea e per evitare eventuali proroghe. Si è arrivati ad oggi per permettere agli uffici di effettuare un accurato studio in merito. E' necessario approvare subito il regolamento e dare indirizzi agli uffici.

TARALLO: Se l'Amministrazione darà una precisa risposta alla sua richiesta ritirerà la proposta di rinvio, astenendosi dal votare. Rivolgendosi poi ai consiglieri di maggioranza ribadisce che è necessario prima leggere le proposte per dare il proprio contributo.

DE ROSA: Quale presidente della Commissione Ambiente, dopo aver ringraziato l'arch. Sabelli per il lavoro svolto, afferma che effettivamente il regolamento è arrivato in commissione in ritardo, ma ha invitato più volte il consigliere Tarallo a restare in riunione per leggere il regolamento e fare eventuali osservazioni.

CAVALLO: Nell'associarsi a quanto detto da Tarallo, afferma che effettivamente il regolamento è arrivato in ritardo, ed essendo un atto serio ed importante, per dare il proprio contributo è necessario leggerlo attentamente e capirlo. Chiede poi chiarimenti all'arch. Sabelli sulla dotazione dei mezzi meccanici di cui all'art. 23, ed ottenuta risposta che tutto ciò è previsto dalle vigenti leggi e dal regolamento acustico già adottato dal Comune di Capaccio, denuncia la mancanza di pulizia delle strade di Capaccio Capoluogo.

**CAVALLO:** legge la seguente dichiarazione di voto: " *oggetto: Dichiarazione di voto sul punto 4 all'ordine del giorno. Esprimo parere non favorevole all'approvazione del punto all'ordine del giorno in oggetto in quanto ravviso ancora una volta da parte della maggioranza poca apertura riguardo al confronto sulle soluzioni da adottare atte a risolvere le problematiche del territorio.*"

**SINDACO:** Assicura che il piano di raccolta sarà sottoposto all'attenzione Consiglio Comunale.

**RAGNI:** Si astiene dal votare non avendo potuto leggere la bozza di regolamento. Data l'importanza dell'argomento avrebbe preferito averlo in tempo utile.

**DESIMONE:** Dopo l'intervento del Sindaco, visto e considerato che il Sindaco ha proceduto alla modifica dell'art. 54 superando così i rilievi e le perplessità mosse nel suo precedente intervento, visto altresì che lo stesso Sindaco ha dichiarato che il Consiglio Comunale avrà modo di valutare il progetto di raccolta integrata e che pertanto si avrà modo di valutare nel merito la effettiva modalità e di tempi di raccolta in relazione alle varie zone in cui il territorio sarà diviso e ciò anche in relazione alla raccolta degli ingombranti, pur esprimendo dissenso circa la modifica proposta dal V. presidente del Consiglio circa l'onere a carico dei privati per smaltire gli ingombranti, vota favorevolmente.

**TARALLO:** Chiede ancora il rinvio dell'argomento per la sua importanza per il paese, e se questo non è possibile annuncia il proprio voto contrario.

- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, 267;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore IV;
- VISTO il verbale della competente Commissione consiliare;
- VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenute le su richiamate modifiche meritevoli di accoglimento;

Proceduto alla votazione del regolamento così come emendato, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 16 astenuti n. 1 (Ragni), votanti n. 15 voti favorevoli n. 13 voti contrari n. 2 ( Tarallo, Cavallo)

#### **DELIBERA**

- 1) Approvare, come in effetti si approva con il presente atto, l'allegato "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI", con le modifiche riportate in premessa, composto da n. 64 articoli, annotazione "A" e n. 41 pagine.
- 2) Dare mandato al Responsabile del Settore IV per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

Con successiva votazione resa, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 16 astenuti n. 1 (Ragni), votanti n. 15 voti favorevoli n. 13 voti contrari n. 2 ( Tarallo, Cavallo), la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL V. PRESIDENTE  
F.to Maurizio Paolillo

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

---

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li - 7 NOV. 2005

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data - 7 NOV. 2005

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li - 7 NOV. 2005

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

SINDACO: Afferma che solo successivamente, secondo le caratteristiche delle contrade, si può procedere all'adozione del piano di raccolta. Invita, quindi, tutti i consiglieri a fornire dati all'ufficio per definire il piano di raccolta, al di là dei ruoli politici.

CAVALLO: Evidenzia contraddizioni negli artt. 54 e 56 sulle iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte delle associazioni di volontariato.

SABELLI: Afferma che non c'è contrasto tra l'art. 54 e l'art. 56 in quanto gli incentivi non sono riferiti ad eventuali miglioramenti, frutto delle partecipazioni delle associazioni (così come previsto all'art. 54), bensì alle iniziative specificamente riportate all'art. 56.

SINDACO: L'incentivo non va dato soltanto alle Associazioni ma anche agli operatori turistici, alle scuole, etc., fatto culturalmente importante.

PAOLINO: esprime moderata fiducia verso il regolamento, invitando nel contempo ad andare comunque avanti al fine di evitare proroghe dell'ordinanza sindacale. Esprime perplessità in ordine agli artt. 4 e 5 del regolamento in tema di recupero RR.SS.UU. che sembrerebbero consentire l'installazione sul territorio di siti per attività connesse al ciclo dei RR.SS.UU.- Ritiene pertanto opportuno proporre di inserire la seguente dizione: *"si esclude la localizzazione nell'ambito del territorio comunale di ogni attività connessa al ciclo dei rifiuti quali stoccaggio, vagliatura, riutilizzo, riciclaggio e recupero"*.

L'inserimento nel regolamento di tale norma renderebbe altresì inutile la richiesta di convocazione del consiglio relativa alla mozione sul sito di Cannito, e consentirebbe di votare a favore del regolamento stesso.

SINDACO: Ricorda di essere sempre stato in prima linea contro le discariche. Ricorda però che il ciclo RR.SS.UU. richiede fasi di stoccaggio propedeutiche allo smaltimento (es. polistirolo, beni durevoli). Ritiene allora che ove necessaria vi sarà la creazione di isole ecologiche a norma di legge per evitare discariche inquinanti. Le isole ecologiche sono altresì fondamentali per la raccolta differenziata.

PAOLINO: Prende atto favorevolmente delle precisazioni del Sindaco e chiede allora che venga inserita norma che consenta di far salve le isole ecologiche che attengano alla raccolta differenziata.

TARALLO: Ripropone il problema Cannito, invitando il Consiglio a fare uno sforzo per acquisirne la proprietà.

PAOLILLO : Chiede che il responsabile LL.PP. arch. Sabelli possa esprimersi sugli interventi del consigliere Paolino.

PAOLINO: Ritiene non necessario l'intervento dell'arch. Sabelli.

DESIMONE: Chiede di inserire nel regolamento una norma finale relativa alla vigenza a tempo determinato del regolamento, al fine di verificarne l'efficacia ed i risultati al termine di tale periodo transitorio. Ritiene che ci sono alcune norme in questo regolamento che richiedono una specificazione da parte di ulteriori provvedimenti attuativi. Tali provvedimenti attuativi sarebbe opportuno che fossero sottoposti all'attenzione del Consiglio Comunale.

Si allontana il Presidente del Consiglio ed assume le funzioni di Presidente il V. Presidente, Maurizio Paolillo.

Ritiene pertanto di non poter esprimere un giudizio sereno sul regolamento. Rileva inoltre che la previsione dell'art. 54 del regolamento sia illegittima, in quanto espropria l'appaltatore del servizio, della gestione di alcune parti di esso in favore di soggetti del terzo settore. Al termine effettua la seguente dichiarazione di voto: esaminato il regolamento posto all'ordine del giorno,



rilevato che non risulta allegata al regolamento la planimetria toponomastica allegata a sua volta al progetto di organizzazione del servizio integrato, che dette planimetrie e progetto sono necessarie per valutare la portata di alcune norme del regolamento che attengono alle modalità di espletamento del servizio, alla collocazione alternativa utile per la raccolta stessa, alla divisione del territorio in zone con la relativa frequenza delle operazioni di raccolta, spazzamento etc., non è possibile allo stato esprimere giudizio di merito al fine di migliorare il servizio, rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi. Pertanto propone di votare contestualmente il presente regolamento con tutti gli atti tecnici richiamati nel regolamento stesso; in subordine propone di sottoporre al Consiglio Comunale comunque gli atti tecnici anche in seduta successiva all'approvazione del regolamento. In ordine all'art. 54, si invita l'ufficio a rivederlo, perché può essere in netto contrasto con l'intenzione già manifestata dall'Amministrazione di affidare il servizio in appalto, rispetto al ruolo che dovrebbero svolgere le cooperative. Si riserva quindi di esprimere ulteriori giudizi allorché l'atto assumerà la forma definitiva. Assicura al Sindaco che rispetto a questo argomento si pongono, come minoranza, con umiltà e spirito collaborativo, rispettando comunque le scelte dell'Amministrazione.

PAOLILLO: presenta i seguenti emendamenti:

**art. 9**

- lett. g) ultimo rigo, dopo *marittime*, sostituire con: "*lacuali, sulle rive dei corsi d'acqua e sulle spiagge*".

- ultimo cpv, quartultimo rigo, dopo *culturali*, aggiungere: "*Turistico-Ricettive*".

**Art. 16**

- punto I) - sostituire il c. 10 come segue: "*Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento della carta, dei cartoni e degli imballaggi che dovranno essere privi di altro materiale quale nastro adesivo, punti metallici, polistirolo, rifiuti organici e altri materiali non cellulosi. Inoltre i cartoni e gli imballaggi debbono essere preventivamente appiattiti in modo da ottimizzare lo spazio del contenitore*".

- punto II) - secondo cpv - secondo punto - penultimo rigo - eliminare la parola "*gratuitamente*". Aggiungere il terzo punto come segue: "*Il gestore provvederà a fornire ampia informazione sugli orari durante i quali è possibile conferire i rifiuti ingombranti a propria cura e spese presso i centri di raccolta all'uopo istituiti*".

**Art. 21**

- lett. b) - secondo rigo - dopo *viali*, aggiungere "*spiagge,*".

**Art. 24**

- aggiungere altro comma, come segue: "*Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre sulle spiagge libere dovranno essere installati almeno 120 cestini portarifiuti che saranno svuotati con le medesime modalità dei commi precedenti*".

**Art. 26**

- aggiungere altri due commi, come segue:

*"I proprietari frontisti di strade, sono obbligati alla pulizia, per una fascia non inferiore a mt. 50 dei propri terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'insacco di incendi e la propagazione del fuoco"*.

*"I proprietari di terreni incolti sono obbligati alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'insacco di incendi e la propagazione del fuoco"*.

**Art. 29**

- primo comma - sostituire "*A tale scopo...con*" con "*A tale scopo prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno dimostrare di avere concordato con il gestore del servizio le necessarie modalità per la pulizia delle aree*".

- primo comma - eliminare le parole "*almeno 15 giorni lavorativi*"

**Art. 35**

- primo comma - secondo punto - aggiungere all'inizio: "*Raccolta di rami o alberi accidentalmente caduti, e il*"

**Art. 39**

- primo comma - tra le parole "*smaltimento e Consorzio*", eliminando la dicitura "*è istituito*", inserire: "*è fatto obbligo ai produttori di rifiuti in polietilene, in particolare ai produttori di teli dismessi provenienti da attività agricole di conferire tali materiali al*".





- Aggiungere il secondo e terzo comma, come segue:

*“Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polistirolo destinati allo smaltimento è fatto obbligo ai produttori di rifiuti di polistirolo, in particolare alle imprese agricole che lo utilizzano per la radificazione, crescita e per il trapianto di piantine di vario genere al conferimento per lo smaltimento a terzi autorizzati”.*

*“Il gestore può attrezzare depositi temporanei, in ossequio alle normative vigenti, dove i produttori possono depositare polietilene e polistirolo in attesa del conferimento a terzi autorizzati.*

#### **Annotazione “A”**

- modificare ultimo cpv come segue: *“Le distanze massime tra cassonetto e punto di utenza non dovranno superare i 250 m. Si considerano comunque in zona servita i seguenti casi:*

- 1. Tutte le unità tassabili che hanno accesso da strada privata, condominiale oppure privata aperta al pubblico, dipartentesi da strada pubblica ricadente nella zona servita;*
- 2. Tutte le unità tassabili “anche quelle ubicate nelle altre zone del territorio comunale dove il servizio di raccolta è di fatto effettuato” purchè:*
  - a)- la distanza tra il punto di accesso alla proprietà privata da servire ed il cassonetto ubicato sulla strada pubblica, non sia superiore a mt. 250;*
  - b)- la distanza tra il punto di innesto della strada privata, condominiale o privata aperta al pubblico sulla quale è il punto di accesso alla proprietà privata da servire e il cassonetto ubicato sulla strada pubblica, non sia superiore a mt. 200.*

FARRO: Il regolamento che si va ad approvare può essere sempre modificato.

CAVALLO: Con la presentazione degli emendamenti da parte del V. Presidente del Consiglio, Paolillo, si va a votare altro regolamento e non quello presentato in proposta, per cui vota contro.

SINDACO: Riportandosi a quanto detto dai consiglieri Desimone e Farro, afferma che il regolamento è importante. Dice sì alle Commissioni Consiliari ma il Consiglio Comunale è la sede idonea di confronto per le scelte importanti. Rispetta la disponibilità di cambiare e migliorare le cose. Oggi si è sottoposti ad un carico di responsabilità, stante le esperienze negative del passato che ci porta a fare cose buone. Oggi si vota un regolamento che va a regolamentare il piano di raccolta. Recepisce i suggerimenti importanti di Paolillo, Desimone nonché la integrazione della proposta del consigliere Paolino, così formulata: *“Si esclude la localizzazione sul territorio comunale di ogni attività connessa al ciclo dei rifiuti quali: 1) vagliatura, 2) riutilizzo, 3) recupero, 4) stoccaggio, ad eccezione di quello strettamente connesso alla raccolta differenziata che sarà regolamentato con apposito regolamento”*, da riportare come lett. d) art. 2, comma 2.

È stato fatto il rilievo cartografico delle posizioni dei cassonetti che sarà allegato al piano di raccolta, cosa diversa dal contenuto del regolamento. Atto fondamentale sarà il progetto della raccolta differenziata, in cui tutti i cittadini saranno serviti in quanto la raccolta sarà a porta a porta.

Invita ancora i consiglieri a dare notizie ed informazioni all'ufficio competente.

Nel recepire le osservazioni di Paolillo e quelle di Paolino, propone la modifica dell'art. 54 nel modo seguente: *“Sono ammesse e promosse iniziative atte al raggiungimento di livelli di informazione e sensibilizzazione pubblica sulla raccolta differenziata con il coinvolgimento di associazioni di volontariato. Le iniziative delle Associazioni di volontariato non potranno comunque in alcun modo di determinare situazioni di conflittualità con gli appaltatori dei servizi comunali e saranno strettamente legate alle procedure di differenziazione”.*

PAOLINO: presenta la seguente dichiarazione di voto: *“Pur condividendo i rilievi evidenziati dal consigliere Desimone, dato atto dell'accoglimento dell'emendamento relativo alla esclusione di localizzazione sul territorio comunale di attività connesse al ciclo dei rifiuti, considerato che il regolamento è rilevante ai fini della gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, esprimo voto favorevole”.*



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

**CAMPO D'APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento comunale è adottato ai sensi di quanto previsto dall'ex art. 21 del D. Lgs. 22/1997, e, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi gestione rifiuti, ha la finalità di disciplinare :

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/1997;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dall'ex art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

In base all'art. 59 del D.Lgs 507/1993, il regolamento deve contenere:

- a) i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi;
- b) la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

**ART. 2**

**FINALITÀ**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
arch. Raffaele Sabelli

Arch. Sabelli

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d) si esclude la localizzazione sul territorio comunale di ogni attività connessa al ciclo dei rifiuti quali: 1) vagliatura, 2) riutilizzo, 3) recupero, 4) stoccaggio, ad eccezione di quello strettamente connesso alla raccolta differenziata che sarà regolamentato con apposito regolamento.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

**ART. 3**

**PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI**

Il comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
- c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

**ART. 4**

**RECUPERO DEI RIFIUTI**

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

**ART. 5**

**SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.


Nei termini di legge, è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento Allegato B dell'ex D.Lgs. 22/1997.

**Art. 6**  
**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- 1. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell' Allegato A dell'ex D.Lgs.22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2. **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 3. **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 4. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- 5. **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 6. **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- 7. **smaltimento:** le operazioni previste nell' Allegato B dell'ex D.Lgs. 22/1997;
- 8. **recupero:** le operazioni previste nell'Allegato C dell'ex D.Lgs. 22/1997;
- 9. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- 10. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell' Allegato B dell'ex D.Lgs. 22/1997 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell' Allegato C dell'ex D.Lgs. 22/1997;
- 11. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
  - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  - b) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
  - c) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
  - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

L. RESPONSABILE DEL SETTORE  
arch. Roberto Sabelli



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

1. Scarti animali provenienti da macellerie e pescherie;
2. Copertoni, pneumatici, camere d'aria, cerchi e parti, o intera, di carrozzeria auto-moto veicoli e di motore;
3. Schermi TV, computer, componentistica hard-ware;
4. Fusti contenenti olio minerale e vegetale, rifiuti liquidi, e/o sostanze tossiche, nocive, infiammabili;
5. Macerie, Inerti, Componenti arredi bagno e piastrelle.

**A.3 Rifiuti Esterni.**

Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

**A.4 Rifiuti Cimiteriali.**

Si definiscono tali in conformità al **D.P.R. n. 254 del 15/07/2003**;

- I rifiuti rivenienti da esumazioni ed estumulazioni;
- I rifiuti rivenienti da altre attività cimiteriali (inerti, parti lignee, metalliche, potature, fiori, etc.).

**A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.).**

Rifiuti provenienti da locali ed immobili ad uso civile abitazione aventi le seguenti caratteristiche merceologiche:

- batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici, farmaci scaduti.

**B) RIFIUTI SPECIALI**

- B.1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- B.2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- B.3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- B.4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- B.5) i rifiuti da attività commerciali;
- B.6) i rifiuti da attività di servizio;
- B.7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- B.8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- B.9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- B.10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**C) RIFIUTI PERICOLOSI**

Sono pericolosi, con le relative caratteristiche e componenti, i rifiuti di qualunque provenienza, sia utenza domestica che utenza non domestica (attività), precisati nell'elenco di cui agli Allegati D, G, H, I dell'ex D.Lgs. 22/1997.

**D) IMBALLAGGI (EX ART. 35 D.LGS 22/1997)**

In base all'ex art. 35 del D.Lgs 22/1997 si definiscono nel seguente modo:

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

- a) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, compreso anche gli articoli a perdere utilizzati per lo stesso scopo;
- b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore [Cif.to: bottiglia, scatola cioccolatini, vasetto yogurt, etc.];
- c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dall'unità di prodotto senza alterarne le caratteristiche merceologiche [Cif.to: cassa bottiglie, contenitore scatole cioccolatini, contenitore vasetti yogurt, etc.];
- d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto esclusi i residui di produzione.

**E) BENI DUREVOLI (EX ART. 44 D.LGS 22/1997)**

I Beni Durevoli, in base all'ex art. 44 del D.Lgs. 22/1997, sono:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

**ART. 8**

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'ex D.Lgs. 22/1997 e dal presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 748/1984, e successive modifiche ed integrazioni;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
C. Pich, Rogolli Sabelli



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

senza fini di lucro;

c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo, esenti da qualsiasi forma di contaminazione ed a condizione di essere avviati a forme di recupero.

Le attività di recupero di cui all'Allegato C dell'ex D.Lgs. 22/1997 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione dell'ex D.Lgs. 22/1997 e del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico - sanitaria.

**ART. 9**

**COMPETENZE DEL COMUNE**

Competono obbligatoriamente al Comune [Rif.to: ex art. 21 D.Lgs. 22/1997], in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati allo smaltimento (Cat. A e Cat. B). Il Comune eroga il servizio in una delle forme previste dagli artt. 113-116 del D.Lgs 267/2000.

In particolare le categorie di rifiuti gestiti in regime di privativa sono:

**I. Tutti i rifiuti specificati all'art. 7 – lett. A)**

**A.1 Rifiuti Urbani Interni**

**A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani Cat. A e Cat. B**

**A.3 Rifiuti Esterni**

**A.4 Rifiuti Cimiteriali**

**A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi**

**II. Tutti i rifiuti specificati all'art. 7 – lett. D) (ex art. 39 D.Lgs 22/1997).**

**a) Imballaggi**

**b) Imballaggi Primari**

**c) Imballaggi Secondari**

*ad esclusione di:*

**d) Imballaggi Terziari**

**e) Rifiuti da Imballaggio**

**III. Residui della depurazione delle acque urbane come definiti successivamente, nei limiti quanto-qualitativi di assimilabilità.**

Il Comune istituisce, nelle forme previste dagli artt. 113-116 D.Lgs 267/2000, **Servizi Integrativi per la Gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani** in base a quanto previsto dal comma 5 dell'ex art. 21 del D.Lgs 22/1997 e comma 2 dell'art. 39 della Legge 146/94.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all' ex articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/1997;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'ex articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime, lacuali, sulle rive dei corsi d'acqua e sulle spiagge.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'ex articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/1997, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Il Comune promuove:

- Il conferimento e la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche dei R.S.U. – Assimilati (frazione organica, carta, vetro, plastica, alluminio, imballaggi, beni durevoli ed ingombranti), dei Rifiuti Speciali, dei Rifiuti Pericolosi;
- I sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia;
- Le forme di sensibilizzazione e promozione finalizzate alla riduzione ed ottimizzazione del conferimento e raccolta dei RSU – Assimilati.

Il Comune unitamente all'Ente Gestore (gestore pubblico dei servizi), che gestisce i servizi gestione rifiuti e di igiene urbana, organizzerà e programmerà con frequenza minima annuale, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, e presso le Organizzazioni di Categoria (Associazioni Commercianti, Artigiani, Culturali, Turistico-Ricettive etc.) iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali, sulle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, e raccolte differenziate, e sugli aspetti normativi.

**ART. 10**

**ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI**

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'Allegato B dell'ex D.Lgs. 22/1997 e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti al gestore (gestore pubblico dei servizi), con cui sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'ex articolo 16 del D.Lgs. 22/1997.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al gestore (gestore pubblico dei servizi);

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'ex art. 15 del D.Lgs. 22/1997 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.

**ART. 11**

**ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

**ART. 12**

**DIVIETI DI ABBANDONO**

L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli ex artt. 50 e 51 del D.Lgs 22/1997 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

In base all'ex D.Lgs 22/1997, per le competenze del Comune, è vietato:

- art. 14, comma 1 – 2 – abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- art. 43, comma 2 – dal 01.01.1998 immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata;
- art. 44, comma 1 – i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U. o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2 a cura del detentore.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi. Chiunque non osservi le suddette norme, e quanto previsto nel D.Lgs. 22/1997 e successive integrazioni, incorrerà nelle sanzioni previste dagli ex artt. 50 - 51 - 51 bis - 52 - 53 - 53 bis - 54 del D.Lgs. 22/1997, ed in quanto previsto dall'art. 61 del presente Regolamento.

**ART. 13**

**BONIFICA**

Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'ex art. 17 del D.Lgs. 22/1997 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

- a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
- b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune e ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza;
- c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.

Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ines Ropizzo Sibelli

Antonio M. ...

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Qualora i responsabili non provvedano, ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. l'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'ex articolo 18 , comma 2, della Legge 47/1985.

Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.

**ART. 14**

**GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI**

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dell'ex D.Lgs. 22/1997.

I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza , di efficacia e di economicità.

I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani in una delle forme previste dal D.Lgs 267/2000.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

**TITOLO II**  
**Gestione dei Rifiuti**

**CAPO I**  
**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**  
**INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO**

**ART. 15**  
**DEFINIZIONE**

Per **Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati agli Urbani** si intendono:

- a) I rifiuti domestici , anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'ex articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997 e del punto A.2.2 dell'art.7 del presente Regolamento distinti in Cat. A in relazione ai parametri quantitativi di produzione delle attività.

Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

**ART. 16**  
**CONFERIMENTO**

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

Le attività di conferimento – raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento ed alle vigenti normative.

**I) A.1 Rifiuti Urbani non Ingombranti – A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani per tutto il Ciclo di Smaltimento.**

Il conferimento di questi rifiuti deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e sacchi. Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Riccardo Sabelli



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

- **rifiuti urbani ingombranti;**
- **rifiuti urbani pericolosi;**
- **rifiuti speciali pericolosi;**
- **gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, etc.);**
- **sostanze liquide;**
- **materiali accesi;**
- **materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;**
- **rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;**
- **beni durevoli;**
- **imballaggi e rifiuti da imballaggio.**

Il conferimento deve avvenire negli appositi cassonetti e/o contenitori differenziati [Cif.to: RSU Indifferenziati, Carta, Vetro, Plastica, Alluminio], che sono posizionati su strada con caratteristiche rispondenti e conformi al nuovo Codice della Strada. Gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili, per prevenire la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Il conferimento potrà essere articolato nel seguente modo: conferimento differenziato in appositi e distinti cassonetti/contenitori di:

- **Carta**
- **Plastica**
- **Metalli**
- **Vetro**

Il tutto secondo criteri di efficacia ed efficienza e secondo il progetto e le procedure di organizzazione dei servizi.

Oppure:

- **Frazione Secca [Cif.to: carta, cartone, plastica, alluminio, metalli, vetro, etc.], o mediante conferimento in cassonetti o mediante conferimento in sacchi trasparenti per la raccolta porta a porta;**
- **Frazione Organica [Cif.to: rifiuti alimentari organici animali e vegetali per impianti di compostaggio], in caso di attivazione degli impianti di compost di bacino.**

In questa ipotesi di organizzazione del conferimento – raccolta differenziata, è comunque vietato il conferimento del vetro nei cassonetti/contenitori/sacchetti della frazione secca. Tale materiale dovrà essere conferito negli appositi contenitori specializzati del Vetro, questo al fine di favorire il conferimento e la raccolta di detto materiale e di evitare che tale materiale, conferito unitamente ad altri materiali, possa costituire pericolo per gli operatori e/o impedimento per le attività di selezione e recupero presso i centri di preselezione raccolta differenziata.

Pertanto dovrà essere installato un adeguato numero di contenitori specializzati per il vetro ed essere facilmente riconoscibili dall'utenza, secondo i parametri e standard previsti nel Progetto di Organizzazione del Servizio Integrato.

Inoltre, in prossimità di edifici e/o su strade, piazze ad elevata densità di Uffici, Banche, Scuole, Ospedali etc. e di edifici che per destinazione d'uso e per attività in essi svolte, producono carta, dovranno essere installati cassonetti/contenitori specializzati per la raccolta della carta ed essere facilmente riconoscibili dall'utenza, al fine di favorire il conferimento, la raccolta differenziata ed il recupero del materiale.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti quanto più

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

possibilmente privi di impurità e/o di materiali di diversa natura [Cif.to: vetro con carta, o rifiuti organici con materiali vetrosi, etc.].

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento della carta, dei cartoni e degli imballaggi che dovranno essere privi di altro materiale quale nastro adesivo, punti metallici, polistirolo, rifiuti organici e altri materiali non cellulosici. Inoltre i cartoni e gli imballaggi debbono essere preventivamente appiattiti in modo da ottimizzare lo spazio del contenitore.

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di contenitori plastici, e/o derivati, per alimenti che debbono essere preventivamente pressati in modo da non riempire i contenitori con piccoli quantitativi in peso di plastica.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata nel non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residuali di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

E' opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, etc. e di etichette in carta, plastica etc.

E' fatto assoluto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, [Cif.to: alberghi, esercizi commerciali, campeggi, etc.] utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente.

Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza, nel rispetto del codice della strada.

## **II) A.1 Rifiuti Urbani Interni Ingombranti.**

I rifiuti ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- Il gestore del servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto da ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell'utente al numero verde servizio utenza.
- I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.
- Il gestore provvederà a fornire ampia informazione sugli orari durante i quali è possibile conferire i rifiuti ingombranti a propria cura e spese presso i centri di raccolta all'uopo istituiti.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

**III) A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi**

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 dell'Allegato D dell'ex D.Lgs. 22/1997 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso isole ecologiche nonché presso l'ecocentro;
- I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e presso le isole ecologiche nonché presso l'ecocentro;
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori presso i rivenditori e punti vendita, isole ecologiche ed ecocentro;

Vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori, le isole ecologiche e l'ecocentro.

**ART. 17**

**RACCOLTA E TRASPORTO**

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto, conformemente al punto 2.1 dell'all. 2 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e come indicato dall'ex art. 59 del D.Lgs 507/1993, entro il perimetro di servizio stabilito, con la frequenza e con le modalità di svolgimento definiti nel Progetto di Organizzazione del Servizio Integrato.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa alcuna eccezione.

Le attività di raccolta e trasporto dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento ed alla normativa esistente in materia.

La raccolta e trasporto avviene con i seguenti standard di servizio:

**I) A.1 Rifiuti Urbani Interni – A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani non Ingombranti.**

Raccolta porta a porta e non, con svuotamento di appositi cassonetti e/o contenitori differenziati per tipologia merceologica e/o di materiali (R.S.U. indifferenziati, carta, plastica, metalli) nonché per tipologia di utenza (Utenza Residenziale ed Utenza Attività). I contenitori dovranno essere facilmente riconoscibili per tipologia di materiali da conferire, ed, inoltre, dovranno avere caratteristiche costruttive tali da favorire il conferimento dei rifiuti, con apertura coperchi a pedale per i cassonetti, e sistema a chiusura per impedire il contatto dei rifiuti con agenti atmosferici, per impedire l'ingresso di animali e la fuoriuscita di esalazioni e/o cattivi odori.

La frequenza considerata standard minimo di servizio, di svuotamento dei suddetti cassonetti contenitori è fissata, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza, in:

- N° 1 intervento al giorno, escluso festivi e/o domenicali, (n° 6 interventi per settimana), per gli R.S.U. – Assimilati Indifferenziati;
- N° 1 intervento a settimana per zona di servizio, per la raccolta porta a porta utenza residenziale delle frazioni carta, plastica e metalli, nonché per la raccolta passiva delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli presso isole ecologiche;



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

- N° 1 intervento a settimana, escluso festivi e/o domenicali, per la raccolta porta a porta utenza attività delle frazioni carta, plastica, metalli, vetro.

I cassonetti/contenitori presenti su suolo pubblico dovranno essere lavati con una frequenza minima di un intervento al mese nel periodo 01 Settembre – 31 Maggio e di un intervento a settimana nel periodo 01 Giugno – 31 Agosto.

Il trasporto dei suddetti materiali dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi. I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

I mezzi di raccolta rifiuti devono essere attrezzati in modo da effettuare la pesata di ogni singolo contenitore e/o cassonetto, ed avere sistemi di identificazione e localizzazione contenitori nonché sistemi di registrazione automatica dei dati acquisiti.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell'all. 2 della Delibera 27.07.1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982, con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio.

**Il Comune deve raggiungere, attraverso la gestione ottimale del servizio, gli obiettivi della raccolta differenziata fissati per gli Ambiti Territoriali Ottimali (ex. art. 23 D.Lgs 22/1997) che devono essere conformi a quanto stabilito dall'ex art. 24 del D.Lgs. 22/1997.**

**Il Comune, inoltre, deve comunque perseguire gli obiettivi fissati dalle Ordinanze Emergenza Rifiuti della Regione.**

**ID) A.1 Rifiuti Urbani Interni Ingombranti.**

I rifiuti urbani interni ingombranti devono essere conferiti separatamente e raccolti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore o presso l'ecocentro, appositamente attrezzato, o negli appositi punti di raccolta (Isole ecologiche), che saranno realizzati per la gestione del servizio, o ubicati sul marciapiede (previa chiamata al Numero Verde aziendale per prenotazione raccolta), su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente, in orari conformi con l'Organizzazione dei Servizi.

La raccolta avverrà con frequenza minima di 1 volta a settimana per la categoria di Rifiuti Urbani Interni Ingombranti.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi. I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell'all. 2 della Delibera 27.07.1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982, con automezzi le cui caratteristiche stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico – sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

**III) A.5 – Rifiuti Urbani Pericolosi – R.U.P.**

La raccolta avverrà attraverso lo svuotamento degli appositi contenitori giacenti presso i punti vendita stabiliti (farmacie, fotografi, etc.), o eventuali Isole Ecologiche e "Centro Servizi", con frequenza minima di un intervento per settimana, e comunque su chiamata – segnalazione da parte dell'utenza.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell'all. 2 della Delibera 27.07.1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982, con automezzi le cui caratteristiche stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico – sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

**ART. 18**

**PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI**

Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno una volta al mese.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

**ART. 19**

**TRATTAMENTO INTERMEDIO E FINALE RIFIUTI**

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano Regionale Smaltimento Rifiuti vigente, dell'ex D.Lgs. 22/1997, ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del gestore ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, etc. mediante conferimento ad idonei impianti di preselezione raccolta differenziata, compostaggio, etc., secondo le finalità dell'art. 4 – Recupero Rifiuti ed art. 5 comma 5 – Smaltimento Rifiuti dell'ex D.Lgs. 22/1997.

Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico etc. il gestore del servizio dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs 22/1997 e successive integrazioni e modifiche.

E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dall'ex art. 13 del D.Lgs. 22/1997.

**ART. 20**

**DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE**

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni ed aree private, anche soggette ad uso pubblico [Cif.to: parcheggi, supermercati, università etc.], nonché aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico in regime di concessione a ditte private, persone fisiche o giuridiche, e ad enti "no profit", luoghi di culto, caserme etc., essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private, ma unicamente su aree pubbliche classificabili come strade, piazze, viali etc.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio [Cif.to: servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali], gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa.

Il Comune ed il gestore del servizio, in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità relativamente a detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

**CAPO 2**  
**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

**ART. 21**  
**DEFINIZIONE**

Per Rifiuti Urbani Esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, piazze e viali pavimentati e/o asfaltati;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su aree pubbliche definite come strade, piazze, viali, spiagge, escluse aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico, in regime di concessione a ditte, persone fisiche o giuridiche, enti "no profit", luoghi di culto, caserme etc., aree private e/o soggette ad uso pubblico quali aree commerciali, parcheggi supermercati, università etc.;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi cimiteriali, comunque da conferire in appositi cassonetti da parte degli addetti al cimitero e/o utenza.

**ART. 22**  
**RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO - DEFINIZIONE AREE**

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

- a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del Codice della Strada;
- b) i tratti urbani, interni al perimetro del servizio gestione rifiuti, di strade statali e provinciali.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico, non in concessione ad enti e/o ditte privati, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- e) i percorsi comunali, anche coperti, esclusi aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico, in regime di concessione a ditte, persone fisiche o giuridiche, enti "no profit", luoghi di culto, caserme etc., aree private e/o soggette ad uso pubblico quali aree commerciali, parcheggi supermercati, università etc., aree interne mercati coperti, etc..

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono raccolti e spazzati dal servizio pubblico senza addebito di spese solo nel caso in cui le suddette siano organizzate dal Comune e non contengano aree, stands commerciali, espositivi, etc..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F. Arena - Scappellato Sabelli

F. Arena - Scappellato Sabelli

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

**ART. 23**

**MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Dovrà inoltre essere effettuata la raccolta, a mezzo di personale adeguatamente attrezzato, di rifiuti speciali quali siringhe, e/o parti di esse, potenzialmente infette, abbandonati nelle aree pubbliche e/o strade o in altri luoghi del territorio di competenza, nonché degli escrementi animali.

Il servizio di raccolta di rifiuti esterni e spazzamento stradale va di norma effettuato con frequenze giornaliera nelle aree del perimetro di servizio, ricadenti all'interno di aree ad elevata densità abitativa, e di insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, servizi, istituzionali, etc. In caso di insediamenti sparsi e/o a bassa densità abitativa e/o produttiva, commerciale, artigianale, servizi etc. la frequenza può essere di un intervento a settimana.

Le frequenze di servizio, comunque, potranno essere variate in funzione del progetto e dell'organizzazione operativa dei servizi

**ART. 24**

**CESTINI PORTARIFIUTI**

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre sulle spiagge libere dovranno essere installati almeno 120 cestini portarifiuti che saranno svuotati con le medesime modalità dei commi precedenti.

**ART. 25**

**PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, e quelle pubbliche in concessione, e/o private soggette ad uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

**ART. 26**

**PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

I proprietari frontisti di strade, sono obbligati alla pulizia, per una fascia non inferiore a mt. 50 dei propri terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco.

I proprietari di terreni incolti sono obbligati alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco.

**ART. 27**

**PULIZIA DEI MERCATI**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

**ART. 28**

**AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

**ART. 29**

**AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le aree occupate da luna-park, circhi e spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo prima del rilascio dell'autorizzazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Rodolfo Sabelli



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

dovranno dimostrare di avere concordato con il gestore del servizio le necessarie modalità per la pulizia delle aree.

Fermi restando gli obblighi relativi all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del D.Lgs 507/1993, gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali spettacoli, feste, sagre, corse, etc., o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti, prima dell'evento, a comunicare all'Ufficio Igiene ed Ambiente, che provvede tempestivamente ad informare il Gestore, il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende impegnare o utilizzare.

Fermi restando gli obblighi relativi all'assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art.77 del D.Lgs 507/1993, i concessionari ed occupanti di posti di vendita e degli stand nelle manifestazioni pubbliche di cui al precedente comma 1, hanno l'obbligo di mantenere pulito il suolo di propria pertinenza e nelle immediate vicinanze, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

Al termine dell'attività l'area in dotazione ad ogni soggetto di cui al comma 2 deve risultare perfettamente pulita.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani domestici negli appositi contenitori predisposti dal Gestore, fermi restando gli obblighi previsti dal presente Regolamento per le frazioni merceologiche per cui sia stato attivato il servizio di Raccolta Differenziata e l'obbligo del rispetto di eventuali particolari modalità di erogazione del servizio di raccolta stabilite dal Gestore, in accordo con l'Ufficio Igiene ed Ambiente.

**ART. 30**

**CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

**ART. 31**

**OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI**

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

**ART. 32**

**ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI**

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Comunale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

**ART.33**

**OBBLIGO DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE**

Le persone che conducono cani o altri animali domestici per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni, ed in particolare:

- devono munirsi di apposita paletta e sacchetti per la raccolta degli escrementi solidi. La paletta ed i sacchetti devono essere esibiti su richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- dovranno provvedere personalmente all'asporto degli escrementi solidi, ponendoli all'interno dei sacchetti, da smaltire poi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.

**ART.34**

**AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE**

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Comunale, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente Regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

**ART. 35**

**ALTRI SERVIZI DI PULIZIA**

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di smaltimento rifiuti esterni i seguenti:

- Diserbo periodico dei cigli delle strade ed aree pubbliche, mediante estirpazione, taglio e/o irrorazione di diserbanti non inquinanti il terreno, l'aria e/o l'acqua dell'area interessata;
- Raccolta di rami o alberi accidentalmente caduti, e il carico e trasporto di potature di alberi ad alto fusto ricadenti su strade, piazze, parchi ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, sono a carico della ditta, cooperativa, persona fisica o giuridica che effettua tali servizi;
- Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione ambientale con interventi programmati;
- Pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale dei suoi organi e dei corpi di Polizia Comunale) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdita del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero, a carico dei responsabili, delle spese sostenute da servizio, e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- Inaffiamento e lavaggio delle strade;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
arc. Rodolfo Sabelli



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

- Raccolta carogne animali;
- Servizio antighiaccio, raccolta e spazzamento neve e/o fango, macerie a supporto delle unità di Protezione Civile.

Altri servizi affidati secondo le procedure e i criteri previsti dall'ordinamento giuridico in materia e, comunque, regolamentati mediante specifico contratto di servizio.

**CAPO 3**  
**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI**  
**CATEGORIE DI RIFIUTI**

**ART. 36**  
**RIFIUTI SANITARI**

I rifiuti disciplinati dal presente articolo sono:

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

La gestione di tali rifiuti, in tutte le fasi, e l'erogazione dei servizi relativi devono essere conformi al Regolamento attuativo dell'ex D.Lgs 22/1997 emanato con Decreto Ministero Ambiente N.219/2000.

**ART. 37**  
**VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 dell'ex D.Lgs. 22/1997. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro.

I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario, o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo:

Il possesso del certificato di cui sopra libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.  
Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 122/1992, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 285/1992.  
L'utilizzazione delle parti di ricambi da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

**ART. 38**

**OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI**

A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto, chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.  
Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

**ART. 39**

**RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE E POLISTIROLO**

Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è fatto obbligo ai produttori di rifiuti in polietilene, in particolare ai produttori di teli dismessi provenienti da attività agricole di conferire tali materiali al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'ex articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 22/1997.

Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polistirolo destinati allo smaltimento è fatto obbligo ai produttori di rifiuti in polistirolo, in particolare alle imprese agricole che lo utilizzano per la radificazione, crescita e per il trapianto di piantine di vario genere al conferimento per lo smaltimento a terzi autorizzati.

Il Gestore può attrezzare depositi temporanei, in ossequio alle normative vigenti, dove i produttori possono depositare polietilene e polistirolo in attesa del conferimento a terzi autorizzati.

**ART. 40**

**RIFIUTI SPECIALI**

I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati ed a provvedere alla loro gestione in tutte le fasi [Cif.to: conferimento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento etc.] nel rispetto delle norme specifiche contenute nell'ex D.Lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente Regolamento.

Il gestore del servizio pubblico potrà assicurare, previo convenzione con il produttore, con la sua organizzazione a richiesta, il servizio gestione di tali rifiuti speciali così come sono definiti dall'ex art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/1997 che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
arch. Roberto Sabelli



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese alla gestione dei servizi.

Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

**ART. 41**  
**RIFIUTI CIMITERIALI**

I rifiuti cimiteriali sono:

A) Rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

B) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- 1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- 2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

**Per tali rifiuti valgono le norme di cui al Decreto Ministero Ambiente N.219/2000, D.P.R. 285/1990, Circolare Ministeriale N.24/1993.**

**ART. 42**  
**RIFIUTI INERTI (NON PERICOLOSI)**

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'ex art. 7, 3° comma, lettera b) del D.Lgs. 22/1997, come specificato nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, ovverosia:

- a) i materiali provenienti da demolizioni;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere utilizzati, previo dedicato trattamento di recupero presso piattaforme all'uopo autorizzate, per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche autorizzate di 2^ categoria tipo A.

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente al Direttore dei Lavori ed all'Impresa Esecutrice, di impegno per il corretto smaltimento dei residui, comprensiva di una stima presuntiva degli stessi, da perfezionarsi, a conclusione dell'intervento edilizio, mediante trasmissione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento a ditta autorizzata

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

(piattaforma di recupero e/o discarica) in termini quantitativi e qualitativi. L'ufficio tecnico comunale - servizio ambiente provvederà a verificare la congruità dei rifiuti conferiti in termini quantitativi e qualitativi provvedendo a perseguire eventuali abusi a norma di legge. In particolare i rifiuti prodotti da scavi di terreni naturali (terreno vegetale, scavi di fronti e/o pareti in roccia naturale, etc.) non contaminati sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ai sensi e per gli effetti della lettera f - ter dell'ex art. 8 del D.Lgs 22/1997, qualora avviati effettivamente ed oggettivamente a forme di recupero previste dallo stesso ordinamento giuridico.

In ogni caso chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, etc.).

**ART. 43**

**RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI  
RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI**

Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera, tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni dell'ex D.Lgs. 22/1997.

Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto del D.Lgs 152/1999 e successive modificazioni della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

Residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero). Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/1992. Tali rifiuti sono classificabili, eventualmente in base alle caratteristiche chimico-fisiche, come assimilabili Cat. B, e quindi i relativi costi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento sono a carico del produttore.

**ART. 44**

**RIFIUTI PERICOLOSI**

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

**ART. 45**

**RIFIUTI DI AMIANTO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ART. 43-44-45 Sabelli



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono ordinariamente classificati come speciali pericolosi. I rifiuti di amianto ai sensi dell'ex D.Lgs.22/1997 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto, non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

**TITOLO III**  
**GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

**ART. 46**  
**DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'ex articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs 22/1997 esclusi i residui della produzione;
- f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'ex art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs 22/1997;
- g) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- h) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell' imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- i) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- j) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall' Allegato C all'ex D.Lgs. 22/1997;
- k) **Recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;
- l) **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Rodolfo Sabelli



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

metano, ad esclusioni dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

- m) **Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'Allegato B all'ex D.Lgs 22/1997;
- n) **Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- o) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- p) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- q) **Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla Legge 142/1990, o loro concessionari;
- r) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- s) **Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'ex art. 37 del D.Lgs. 22/1997.

**ART. 47**

**RACCOLTA E TRASPORTO**

Gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio devono essere conferiti separatamente e raccolti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore o presso "Centro Servizi", su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente (utenza attività e utenza residenziale), in orari conformi con l'organizzazione del servizio.

La raccolta avverrà con frequenza minima di sei interventi per settimana.

Per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio lo standard minimo, per la raccolta differenziata degli stessi, da rispettare entro i 5 anni dall'adozione del presente Regolamento e comunque nei termini di legge, è fissato nel 60 % in peso, in conformità a quanto previsto dall'Allegato E dell'ex D.Lgs. 22/1997.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impegnati per il trasporto devono essere periodicamente lavati.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell'art. 2 della Delibera 27.07.1984 - C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982, con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico - sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

**ART. 48**

**OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI**

I produttori, gli utilizzatori ed i detentori, e/o consumatori che si caratterizzano come utenza non domestica (attività) degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

- a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi , nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

**ART. 49**

**MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE**

I produttori, gli utilizzatori di imballaggi nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla Legge 70/1994 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE), i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
arch. Rogelio Sobelli

*F. M. M. M.*

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

**TITOLO IV**  
**TASSA / TARIFFA**

**ART. 50**

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli urbani nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. 507/1993, art. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni " vigente, ai sensi del citato D.Lgs. N. 507/1993 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

A decorrere dai termini previsti dalla Legge 488/1999, modificativa ed integrativa dell'ex art. 49 del D.Lgs 22/1997, del D.P.R. 158/1999 e della Legge 311/2004, il Comune adotta la tariffa servizi gestione rifiuti con le modalità, contenuti e modelli di calcolo previsti dal D.P.R.. 158/1999.

Il Comune, prima dei termini obbligatori previsti, può adottare la tariffa in forma sperimentale. La tariffa va applicata mediante apposito Regolamento Comunale Tariffa Servizi Gestione Rifiuti.

La tariffa è applicata dal gestore (gestore servizio pubblico), nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

La tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi, e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione della Tariffa e del D.P.R.158/1999.

Per l'applicazione della tariffa valgono le stesse categorie, parametri e definizioni, salvo rideterminazione del presente Regolamento o di Legge, in materia di rifiuti speciali assimilati agli urbani.



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

**TITOLO V**  
**RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

**ART. 51**

**ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**  
**(GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE)**

Il Comune, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all' art. 6 della Legge 266/1991, con attività coordinate dal gestore del servizio. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

**ART. 52**

**IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE**

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui sopra concordino con il Comune e con il gestore del servizio, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le Associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio

**ART. 53**

**PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI**

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.


Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

**ART. 54**

**CONDIZIONI OPERATIVE**

Sono ammesse e promosse iniziative atte al raggiungimento di livelli di informazione e sensibilizzazione pubblica sulla raccolta differenziata con il coinvolgimento di associazioni di volontariato. Le iniziative delle Associazioni di volontariato non potranno comunque in alcun

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Turci: Rodolfo Satelli



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

modo determinare situazioni di conflittualità con gli appaltatori dei servizi comunali e saranno strettamente legate alle procedure di differenziazione.

**ART. 55**

**COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI**

Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune ed il gestore (gestore servizio pubblico) adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

**ART. 56**

**INCENTIVI**

Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata

**ART. 57**

**RISCONTRI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI**

I Comuni trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal gestore del servizio dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e la miglioramento delle condizioni ambientali locali.

I Comuni danno informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi.

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

**TITOLO VI**  
**GESTIONE DEL SERVIZIO**

**ART. 58**

**OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

**ART. 59**

**CONTROLLI**

In attuazione al D. Lgs 267/2000 ed all'ex art. 20 del D.Lgs. 22/1997, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Comunale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L. e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPAC.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'ex art. 21 del D.Lgs. 22/1997.

**ART. 60**

**ACCERTAMENTI**

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Comunale.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 689/1981, e successive modifiche.

**ART. 61**

**SISTEMA SANZIONATORIO**

L'Amministrazione Comunale è definita quale autorità competente per l'ingiunzione delle seguenti sanzioni:

Riferimenti	Violazione	Sanzione editta [€] Min Max
Art. 12 comma 1	Abbandono rifiuti nel suolo e nel suolo.	103,29 - 619,75
Art. 12 comma 1 <sup>b</sup>	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica privata.	103,29 - 619,75
Art. 12 comma 1 <sup>c</sup>	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree quotidianamente occupate da cantieri ed alla cessazione dell'attività.	80,00 - 500,00
Art. 12 comma 1 <sup>d</sup>	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi.	50,00 - 500,00
Art. 12 comma 1 <sup>e</sup>	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park circhi o spettacoli viaggianti.	50,00 - 500,00
Art. 12 comma 1 <sup>f</sup>	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingresso ed al dettaglio.	50,00 - 500,00
Art. 12 comma 1 <sup>g</sup>	Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati.	50,00 - 500,00

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

Art. 12 comma 1	Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso pubblico comprese le rive dei corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento.	50,00 – 500,00
Art. 12 comma 1	Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore.	50,00 – 500,00
Art. 12 comma 1	Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico.	50,00 – 500,00
Art. 12 comma 1	Contravvenzione all'obbligo di pulizia.	50,00 – 500,00
Art. 12 comma 1	Immissione rifiuti nelle acque.	103,29 – 619,75
Art. 4 comma 25 D. Lgs. 22/1997	Smaltimento rifiuti terziari attraverso il servizio pubblico (da 01.01.1998).	103,29 – 619,75
Art. 16	Divieto di muovere i contenitori di rifiuti dalla loro sede.	80,00 – 500,00
Art. 16	Divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati.	25,82 – 154,94
Art. 16	Divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori o fuori dal Centro Ambiente o nei pressi dell'ingresso	30,00 – 250,00
Art. 16	Divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti.	50,00 – 500,00
Art. 16	Obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione ecologica o del Centro Ambiente.	30,00 – 250,00
Art. 16	Divieto di accedere alle stazioni ecologiche attrezzate o ai Centri Ambiente fuori dagli orari di esercizio agli utenti.	30,00 – 250,00
Art. 16	Divieto di esporre nelle raccolte differenziate domiciliari materiali difformi da quelli prescritti.	30,00 – 250,00
Art. 16	Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento.	30,00 – 250,00
Art. 16	Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.	30,00 – 250,00

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

L'Amministrazione Provinciale è definita quale autorità competente per l'ingiunzione delle seguenti sanzioni:

<i>Riferimenti</i>	<i>Violazione</i>	<i>Sanzione edittale [€] Min Max</i>
Art. 11 comma 3 D.Lgs. 22/1997	Mancata comunicazione quantità e qualità rifiuti prodotti.	2582,28 – 15493,71
Art. 12 comma 1 D.Lgs. 22/1997	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti.	2582,28 – 15493,71
Art. 12 comma 1 D.Lgs. 22/1997	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti pericolosi.	15493,71 – 92962,24
Art. 13 comma 1 D.Lgs. 22/1997	Omessa o errata compilazione del formulario di accompagnamento dei rifiuti trasportati.	1549,37 – 9296,22
Art. 12 comma 1 D.Lgs. 22/1997	Compilazione incompleta del registro, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute.	258,23 – 1549,37
Art. 13 comma 1 D.Lgs. 22/1997	Compilazione incompleta del formulario, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute.	258,23 – 1549,37
Art. 38 comma 3 D.Lgs. 22/1997	Produttori di imballaggi che non provvedono alla gestione degli imballaggi e non si iscrivono al Consorzio.	7746,85 – 46481,12
Art. 38 comma 4 D.Lgs. 22/1997	Utilizzatori di imballaggi che non provvedono al ritiro gratuito degli imballaggi secondari e terziari.	7746,85 – 46481,12
Art. 43 comma 1 D.Lgs. 22/1997	Smaltimento in discarica degli imballaggi recuperati.	5164,57 – 30987,31
Art. 43 comma 3 D.Lgs. 22/1997	Commercializzazione di imballaggi non conformi agli standard europei (dal 01.01.1998).	2582,28 – 15493,71
Art. 43 comma 4 D.Lgs. 22/1997	Immissione nel mercato di imballaggi non conformi alle concentrazioni massime di metalli previste dal Decreto.	5164,57 – 15493,71
Art. 45 comma 1 D.Lgs. 22/1997	Mantenere un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi di quantità inferiore a litri 200, per oltre 30 giorni.	2582,28 – 15493,71

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Rodolfo Sabelli

F. de G. Minio

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

**LE VIOLAZIONI PENALI**

Riferimento	Violazione	Sanzione
Art. 30 comma 2 D. Lgs. 22/1997	Mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale, ovvero non procede a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, ovvero superare, anche in maniera accidentale i limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli stabiliti con Decreto.	Arresto fino ad un anno (è ammessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla esecuzione di quanto previsto dall'ordinanza o nell'obbligo non eseguito).  <b>IL REATO E' DI COMPETENZA A.G.</b>
Art. 31 comma 1 D. Lgs. 22/1997	Chiunque effettua l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni o comunicazioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33:  - nel caso di rifiuti pericolosi =>  - nel caso di rifiuti non pericolosi =>	- arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2582,28 a € 25822,84. - arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2582,28 a € 25822,84.  <b>IL REATO E' DI COMPETENZA A.G.</b>
Art. 31 comma 2 D. Lgs. 22/1997	Titolari di imprese o responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione all'art. 14, 1° e 2° comma, ovvero effettuano l'attività di gestione dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33:  - nel caso di rifiuti pericolosi =>  - nel caso di rifiuti non pericolosi =>	- arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2582,28 a € 25822,84. - arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2582,28 a € 25822,84.  <b>IL REATO E' DI COMPETENZA A.G.</b>
Art. 31 comma 3 D. Lgs. 22/1997	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata: - nel caso di rifiuti non pericolosi =>  - nel caso di rifiuti pericolosi =>  Pena accessoria: alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato.	- arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2582,28 a € 25822,84. - arresto da uno mesi a tre anni ed ammenda da € 5164,57 a € 51645,69.  <b>IL REATO E' DI COMPETENZA A.G.</b>

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

Art. 51 comma 4 D.Lgs. 22/1997	Effettuazione di una delle attività di "gestione" dei rifiuti, in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni ovvero per l'inosservanza dei requisiti richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.	-le pene di cui ai commi 1°, 2°, e 3°, dell'art.51, sono ridotte della metà.  <b>IL REATO E' DI COMPETENZA A.G.</b>
Art. 51 comma 5 D.Lgs. 22/1997	Effettuare una miscelazione non consentita di rifiuti, ovvero non procedere alla separazione dei rifiuti miscelati.	- arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2582,28 a € 25822,84. <b>IL REATO E' DI COMPETENZA A.G.</b>
<i>Riferimento</i>	<i>Violazione</i>	<i>Sanzione</i>
Art. 51 comma 6 D.Lgs. 22/1997	Effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45 del Decreto.	- arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2582,28 a € 25822,84.  <b>IL REATO E' DI COMPETENZA A.G.</b>
Art. 51 comma 15 in relazione all'art. 112 IV della direttiva CEE 259/1987 D.Lgs. 22/1997	Effettuare traffico illecito di rifiuti.  Pena accessoria: è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto.	- ammenda da € 1549,37 a € 25822,84  Pena aumentata nel caso di rifiuti pericolosi.  <b>IL REATO E' DI COMPETENZA A.G.</b>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Arch. Rodolfo Sabelli*

*F. C. P.*

**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

**TITOLO VII**  
**NORME FINALI**

**ART. 62**

**RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997, nel Capo III del D.Lgs 507/1993, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**ART. 63**

**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 241/1990, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale periodicamente e, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento.

Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane verranno predisposte delle versioni del presente Regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero quelle ove si riscontra la maggior presenza straniera nel territorio comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 64**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

---

**ANNOTAZIONE "A"**  
**PERIMETRO DI SERVIZIO**

Il Perimetro di Servizio, definito dalle zone e dagli assi di servizio, rappresenta l'area all'interno della quale viene svolto il Servizio di Gestione Rifiuti, rinviandosi, per maggiore dettaglio e puntualizzazione, alla Planimetria Toponomastica allegata al Progetto di Organizzazione del Servizio Integrato.

Il perimetro di servizio, per esigenze funzionali di organizzazione della attività, viene diviso in zone omogenee in funzione delle caratteristiche urbanistiche e della densità abitativa.

Si definisce "punto di utenza" il punto e/o l'area di riferimento su strada, piazza, area pubblica e/o soggetta ad uso pubblico, per il fabbricato – utenza a cui erogare i servizi.

Si precisa che sono escluse, a norma di legge, tutte le aree private di pertinenza dei fabbricati e/o insediamenti quali piazzali industriali, aree di servizio, aree insediamenti sportivi, aree condominiali, ad uso di residence, campeggi, insediamenti alberghieri, etc., come pure le strade interpoderali, private, ad uso comune, etc., che non siano inserite e previste nel perimetro di servizio.

Le distanze massime tra cassonetto e punto di utenza non dovranno superare i 250 m. Si considerano comunque in zona servita i seguenti casi:

1. Tutte le unità tassabili che hanno accesso da strada privata, condominiale oppure privata aperta al pubblico, dipartentesi da strada pubblica ricadente nella zona servita;
2. Tutte le unità tassabili "anche quelle ubicate nelle altre zone del territorio comunale dove il servizio di raccolta è di fatto effettuato" purché:
  - a) la distanza tra il punto di accesso alla proprietà privata da servire ed il cassonetto ubicato sulla strada pubblica, non sia superiore a mt 250;
  - b) la distanza tra il punto di innesto della strada privata, condominiale o privata aperta al pubblico sulla quale è il punto di accesso alla proprietà privata da servire e il cassonetto ubicato sulla strada pubblica, non sia superiore a mt 200.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Luigi Roberto Sabelli*

*F. De Marin*





# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142)

OGGETTO: 4) Regolamento integrato caesalta R.S.U.  
- Approvazione

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

*Jovareob*

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

Data \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

### IL SEGRETARIO GENERALE


Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data \_\_\_\_\_



**COMUNE DI CAPACCIO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**



**Verbale n. 52 del 21/10/2005**

L'anno 2005 il giorno ventuno del mese di ottobre si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di: Dott.ssa Carmelina Ferraro, Dott.ssa Rosa Maria Gallo e Rag. Fortunato Desiderio, per esprimere parere in relazione al seguente regolamento, sottoposto all'attenzione del Collegio, da approvare:

1. Regolamento del servizio integrato gestione rifiuti.

Il Collegio, all'unanimità, vista la bozza di regolamento,

delibera

- di esprimere parere favorevole per l'adozione del regolamento citato

Il Collegio

*Carmelina Ferraro*  
*Rosa Maria Gallo*  
*Fortunato Desiderio*



IL GIORNO 20/10/05 ALLE ORE 9.00

NELLA SALA COMUNALE IN PRESENZA

CAPOLUOGO SI E' RIUNITA LA

COMMISSIONE CONSULENZA AMMINISTRATIVA

CONVOCAZIONE IN DATA 14/10/05 PROT.

N. 37895 PER DISCUSSIONE GLI ARGOMENTI

DI CONFERIMENTO POSTI ACCORDI

DOE GIORNO DOE CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 27/10/05

FUNDO DE JOANFRANI VERBALE

IL DIPENDENTE COM. LE SIG.

GIUSEPPE ANTONIO. I LAVORI INIZIANO ALLE

ORE 10.00; RISOLTA PROSECUZIONE

SIG. PAOLINO PAOLO

SIG. TALLA LORENZO

SIG. CAVALLA PIERO

SIG. TARNO LUIGI

PROSECUZIONE AL PUNTO 7. ACCORDI

DOE GIORNO DOE. C. P. I.

COMMISSIONE CONSIGLIO SIGG. PAOLINO,

TALLA P. CAVALLA, CONFERMA

LA VALIDITA' DELLA PROPOSTA

DI CUI ACCORDO, - ESPRIMENDO

PARERE POSITIVO ALLO STOLLO.

ALLE ORE 10.00 PROSECUZIONE DEI LAVORI





il Consiglio con. lo Aurelio Augusto  
 e il Consiglio con. lo Valerio Augusto  
 per assunto la Passivanza della Scuola  
 in Assunta Doc. Consiglio di Roma  
 Maurizio (Passivanza della Commissione).  
 e' inteso che il Principe Saverio Rossetti  
 con IV sezione C.P.P., per l'assunzione  
 di avere avuto con la Direzione  
 Consiglio di Passivanza un regolamento  
 o gli altri consueti da sottoporre  
 all'Assunzione della Commissione e  
 che riguarda l'istituzione di un  
 Doc. Scuola Giove Urbana.  
 Il regolamento Saverio Rossetti  
 e' stato il giorno di venerdì  
 14/11, e finca a disposizione del  
 Consiglio con. li con. lo Nicola  
 Commissione per l'assunzione.  
 Il Consiglio Taranto, proprio ad  
 con l'ammalato l'istituzione  
 che questa Commissione ha  
 e' obbligata anzi gia' avu-  
 do so da tempo per l'istituzione  
 come dei fondi di cui Taranto  
 e' un momento volutamente non



Dopo la discussione  
Ritorna in discussione di  
40 ANNI di lavoro  
QUESTA SCelta A GRANDE  
consequenza per l'intero  
TERRITORIO.

A questo punto il presidente  
presenta funzione propria  
di convocare una seduta  
per lunedì 24/10/05 alle  
ore 15:00 da tenersi  
nella sede della Camera di Commercio  
Sesto.

A detta riunione,  
previamente consultato, sarà  
presente l'ARCH. SABRINI  
CAO FERDINANDA LIAMISTON  
del caso della Commissione  
i componenti ALLIENANINI  
secondano la proposta  
del presidente e si era  
presente quest'ultimo per  
vota Commissione del  
la Commissione del CAO.  
I CAVALI AZIENDA COMM



31. Conferencia ACW OLS  
10:55.

1. *espera de*

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*de S. J. J.*  
*[Signature]*

*[Signature]*



Il giorno 24/10/2005 alle ore 15:20 nella sede comune di Legnano presso la II Commissione - Ecologica - convocata in data 19/10/2005 prot. 39166 per discutere gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 25/10/2005 alle ore 11:00 in prima convocazione. Funge da segretario verbalizzante Rodolfo Scelli, Responsabile del Settore III. I lavori iniziano alle ore 15:50, Risultano presenti:

- Dip. Paolo Polino \_\_\_\_\_
- " Lorenzo Torollo \_\_\_\_\_
- " Luciano Torzo \_\_\_\_\_
- " Roberto Vozza \_\_\_\_\_
- " Pierluigi Letta \_\_\_\_\_
- " Maurizio De Rosa \_\_\_\_\_

Partecipano il Responsabile del Settore III: arch. Rodolfo Scelli e il geom. Giovanni Tuglio responsabile del servizio Tributi; entra il D. P. Piero Cavallo \_\_\_\_\_

In merito al punto (4) dell'Ord. "Ripulimento integrato raccolta RSU": Il Cons. TARALLO espone voto contrario al regolamento in punto non ho ricevuto il regolamento e quindi non sono in grado di dare pareri su una materia così complessa e delicata"; DE ROSA "Propone, vuole, se come sostiene il cons. Torollo,

TARALLO

DE ROSA





l'ottenere di una materia completa e obiettiva, di pre-  
 dere vivere con tutti: i membri della Commissione,  
 del Regolamento e di escludere eventuali annessi  
 in merito allo stesso. FRONZONI: "Ho dato una  
 risposta qualche minuto fa all'elaborato presentato  
 dal competente ufficio. L'elaborato appare molto  
 completo nell'art. colorare prospettando soluzioni  
 ineccepibili sotto l'aspetto tecnico e conformemente  
 alle vigenti norme in materia. Ritengo, però,  
 che presso stante la completezza del Regolamen-  
 to è opportuno che dopo una lettura da fare  
 nel corso della presente commissione l'elaborato  
 venga in ogni caso consegnato ai componenti della  
 Commissione per gli opportuni approfondimenti.  
 Tanto conto che l'argomento è iscritto per l'esame  
 al Consiglio Comunale di domani 25 ottobre non  
 ritengo che i consiglieri in poche ore sono nella  
 condizione di esprimere le valutazioni in merito  
 a tale Regolamento. Ritengo inoltre che lo stesso  
 debba essere l'ufficio trasmettuto anche all'esame della  
 Commissione consultiva per il Regolamento, completa-  
 te in materia. Entra la Cons. Angelo Moretti  
 e il con. Angelo Valletta. Il con. FARRO: Ho  
 avuto modo di fare una lettura al regola-  
 mento e in linea di massima lo trovo eccellente

PAOLINOMUCCIOLLO / VALLEFARRO



sotto ogni profilo. Per Tenzo che il nostro Comune  
 per la sua conformazione territoriale presenta  
 caratteristiche che fin ora non sono state mai  
 affrontate in modo molto molto serio. Non  
 ci occupiamo a farlo e vedendo la massima  
 collaborazione, affinché, come ho avuto modo  
 di esprimere in altre occasioni - 25 rappresento  
 livello "civile" anche in questa materia.  
 Proporrò che ha restato la proposta di  
 regolamento perché fornisce utili elementi  
 di valutazione e per fare anche degli interventi  
 che il consiglio vorrebbe che si adottino  
 perseguire. Cetta: intenzione opportuna e necessaria  
 visto che il Comune di Gussano - Bertina visto  
 la sua importanza storica esalta, giudican-  
 te un Regolamento sulla materia in attesa  
 di altre leggi vigenti. Per Tenzo, inoltre, che è  
 nella sua storia molto articolata e desidera  
 il suo voto favorevole. Cavallo: 25 vorrà  
 di esprimere eventuali pareri in sede di  
 consiglio comunale: Paolino: "Per protesta, avendo  
 voluto di procedere alla lettura del regolamento,  
 attendendo la commissione". Farro: prende atto  
 dell'approvazione delle commissioni che parte da  
 Paolino, mentre Tenzo esprime il

CETTA

CAVALLO

PAOLINO

FARRO



proprio pensiero in merito all'aspetto della seduta.  
 Sono stato interrotto più volte dal cam. Padino  
 che mi ha invitato a non usare la parola  
 "Mozione" o altre che si riferiscono alle mosse  
 stime sottosegretario quale del cam. Padino e  
 all'attuazione del cam. cam. Per quanto io  
 mi sforzai nel parlare mi viene difficile essere  
 di oltre il mio verbo. alle aspettative del  
 present. Torollo abbandonò la seduta. —  
 Entrò il cam. Rogni. —

TARALLO

RAGNI

VOZA

RAGNI

Voza: mi sono da risposta del Presidente  
Maurizio De Rosa. Rogni: "anche se non abbiamo  
 avuto il regolamento in tempo utile, non  
 disparto anche a studiarlo stasera, in modo per  
 l'entusiasmo delle mie procedure o meno,  
 perché si giuga in tempo utile e fare una  
 cosa "sera" se è questo quello che vuole l'e.c."


Alle 16:45 entrò il cam. De Rosa. Paolo otto  
 che stasera si è stato consegnato il regolamento  
 nuovo integrato Gastone Rogni. Cercherò  
 di leggere e spiegare il Reg. prima del c.c.  
 che a tutti domani sera e cercherò di dare  
 il nostro contributo esplorativo." De Rosa.  
 Il presidente dopo lunga discussione sul  
 proposito all'OdG e sentiti i vari interen

DE SIRONI

DE ROSA



ti la stessa cosa la direzione e per  
il successo punto avanti col oggetto "Art. 113  
D.lgs. 267/2000 - Servizi di igiene urbana - Proved.  
mento" Il Presidente del com. Valletto (sub. "A")  
di elezione del com. Valletto (sub. "A")



segue pag. 71  
10/10





Stella  
Grossey

Al Presidente della Commissione  
Ecologia e Ambiente

Il Consigliere Comunale Angelo Valleria in merito  
ai punti "5" e "6" dell'ordine del giorno del  
Consiglio Comunale convocato per il giorno  
25 OTTOBRE 2005 alle ore 19.00 dichiara quanto segue:

PUNTO NR. 5 All'insediamento della Commissione non è  
ancora presente alcuna copia x il consigliere comunale  
Alla luce delle portate del Regolamento in questione  
il Consigliere Valleria si astiene da qualsiasi  
valutazione. ~~Il consigliere comunale Angelo Valleria si astiene da qualsiasi valutazione.~~

PUNTO NR. 6 Agli atti della Commissione non è presente  
alcun atto da sottoporre all'attenzione della  
Commissione. Tale fatto, essendo il punto relativo  
alla scelta dell'affidamento del servizio di igiene  
urbana, è di una gravità altissima.  
Per quanto sopra si ~~astiene da~~ astiene  
da qualsiasi parere.

Spazio, 24 ottobre 2005

CONSIGLIERE COMUNALE  
ANGELO VALLERIA  
Stella



ALLEGATO 44

Con. Forno: rispetto al punto in oggetto la discussione bella, ampia, densa e interessante. In qui fatta anche per e soprattutto sul Regolamento che può indurre a riflettere circa l'indiviso che il c.e. da domani sarà dove annuire. I examples di minoranza presentati hanno espresso molte opinioni al riguardo che mi va io che l'intero gruppo di maggioranza persisteva al fine di trovare la migliore delle soluzioni al problema dell'ipotesi urbana. La discussione che si avrà in seno al c.e. veramente sarà proporzionale e mi auguro che chiunque sia in grado di convincere con una soluzione soddisfacente, inoltre lo supero però perché non sarà allegato i miei onori, ed. avrà vero un buon servizio al paese.

Valletta alle ore 18:31 si allontana.

FARRO

VALCETTA

De Simone: Con riferimento al punto n. 5 posto all'O.d.G. prende atto e nessun contenta che nessun atto istruttoria né di altra natura risulta depositato agli atti della Commissione, pertanto nessun parere può essere espresso. Sul niente, niente può

DE SIMONE



essere detto! Pertanto il punto non  
potrebbe essere trattato nemmeno in loco  
25 p. 10 Commole.

MUCESOLO

Alle 18:44<sup>25</sup> all'uscita la comm. 12 Mucisolo

*[Handwritten signature]*

Alle 18:45 il Presidente di allora abbinò  
l'orario. del etc e' verbale

≠ COMPONENTI  
*[Handwritten signatures]*

IL SEGRETARIO  
*[Handwritten signature]*  
IL PRESIDENTE  
*[Handwritten signature]*

